

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **70/1975** (ECLI:IT:COST:1975:70)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Camera di Consiglio del **23/01/1975**; Decisione del **20/03/1975**

Deposito del **25/03/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7728**

Atti decisi:

N. 70

SENTENZA 20 MARZO 1975

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 88 del 2 aprile 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Capasso Ernesto ed altra, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento d'appello il tribunale di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato avverso la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di equiparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (generiche), in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza ed al diritto di difesa.

osserva il giudice a quo che la sentenza di proscioglimento per amnistia pronunciata a seguito del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., implicando il riconoscimento della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli, gli reca pregiudizio sia sotto il profilo morale, sia sotto quello giuridico per gli effetti del giudicato penale nel giudizio di danno o in altri giudizi civili o amministrativi (artt. 27 e 28 c.p.p.).

La violazione dell'art. 3 Cost. risulterebbe dalla diversa disciplina apprestata nei confronti dell'analoga situazione in cui versa il minore prosciolto per concessione del perdono giudiziale, cui è riconosciuto il diritto d'appello, mentre la privazione di tale impugnativa, e per giunta nei confronti della sola parte privata, lederebbe l'inviolabilità del diritto alla difesa.

Nessuna parte si è costituita in questa sede.

Considerato in diritto:

La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del solo imputato di appellare contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, anche in raffronto alla diversa disciplina vigente per colui cui sia stato concesso il perdono giudiziale, ed ai maggiori poteri attribuiti all'accusa.

La questione è fondata.

Va innanzitutto precisato che oggetto del presente giudizio non è la disposizione escludente il diritto di appellare ogni sentenza che in dibattimento abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia, bensì la più limitata norma che impedisce l'appello dell'imputato prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Mentre di regola, ove non sussistano le condizioni previste dall'art. 152 c.p.p., l'applicazione dell'amnistia postula il riconoscimento, da parte dell'organo giudicante, che le ipotesi di reato addebitate agli imputati rientrino, astrattamente considerate, tra quelle per le

quali è stata concessa amnistia, sicché alla relativa applicazione può procedersi anche in istruttoria, nei casi in esame, occorre procedere al dibattimento. Invero non è sufficiente un giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti, ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di accertare in quella sede se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso e se sia previsto dalla legge come reato; è soltanto sul presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza che potranno aver luogo la concessione delle attenuanti generiche ed il proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato. Da ciò discende la possibilità che le sentenze di proscioglimento per amnistia arrechino, a seconda dei casi, un diverso pregiudizio morale e giuridico al soggetto prosciolto. Può corrispondentemente giustificarsi, a favore dello stesso, una maggiore o minore tutela, pur nella imprescindibile rinunciabilità all'amnistia (sent. n. 175 del 1971).

La norma in esame concerne dunque un proscioglimento caratterizzato da un riconoscimento di colpevolezza, idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi civili e amministrativi. Essa quindi sopprime ingiustificatamente taluni modi generali d'esercizio della difesa, escludendo il solo imputato dal diritto di appellare la sentenza di primo grado.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di appellare la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO - MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.